

## GRADUATORIE PERMANENTI

### PER IL CSA DI MILANO 12 PUNTI PER SINGOLO ANNO SCOLASTICO

*da Orizzonte scuola dell'11 giugno 2004*

Anche per il CSA Milano la somma tra servizio specifico e servizio non specifico per le graduatorie permanenti non può superare i 12 punti per singolo anno e non per singola graduatoria.

Ne pubblichiamo la nota.

#### CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 7.4.04

#### CIRCOLARE APPLICATIVA DEL 3.6.04

In riferimento alle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto 7.4.04 è stata emanata dal MIUR la circolare del 3.6.04 che illustra le integrazioni che i candidati possono presentare entro il 14.6.04 alle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti già presentate entro il 21.5.04.

- \* La più importante integrazione è costituita dalla possibilità per i candidati di far valere in una graduatoria anche il servizio eventualmente svolto in altra classe di concorso o posto di insegnamento nell'arco di ogni singolo anno scolastico, che va valutato la metà del servizio specifico nella graduatoria stessa.
- \* Es.: Se il candidato ha insegnato nell'anno scolastico per un periodo di un mese alla scuola secondaria per la classe A050 (Materie letterarie) e per un periodo di 2 mesi alla scuola primaria, se i due periodi non sono contemporanei egli avrà l'attribuzione nella graduatoria della classe A050 di un mese a punteggio intero per il servizio specifico (quindi 2 punti) e di 2 mesi a punteggio ridotto al 50% per il servizio non specifico (un punto al mese e quindi in totale 2 punti).
- \* Tale possibilità ha però un limite: infatti ogni candidato può far valere complessivamente per tutte le graduatorie in cui chiede l'iscrizione solo sei mesi di servizio per ogni anno scolastico.
- \* Ciò significa che nell'ambito di questi 6 mesi egli può scegliere se chiedere l'attribuzione in una sola classe di concorso o posto di insegnamento oppure scegliere un periodo da attribuire in una graduatoria o posto di insegnamento e un periodo in un'altra.
- \* Es.: Se un candidato ha insegnato in un anno scolastico per 4 mesi nella classe di concorso A050 e per 2 mesi nella scuola primaria può scegliere di attribuire 4 mesi di punteggio alla graduatoria per la classe A050 e 2 mesi alla graduatoria per la scuola primaria, oppure può scegliere di attribuire tutti i sei mesi del punteggio alla classe A050 di cui 4 di servizio specifico e valutati in misura intera (2 punti ogni mese) e 2 di servizio non specifico valutato la metà (1 punto ogni mese).
- \* Il limite dei 6 mesi sta ad indicare che se un candidato ha svolto in un anno 4 mesi in una classe di concorso e 4 mesi in un'altra classe di concorso il periodo massimo valutabile è di 6 mesi, due mesi quindi non vanno valutati. Nell'ambito di questi 6 mesi il candidato può scegliere la valutazione del servizio solo su una classe oppure su entrambe.
- \* Es.: Se il candidato ha insegnato 4 mesi nella A050 e 4 mesi nella A043 i mesi sono 8 e quindi eccedono il limite dei 6 mesi. Egli pertanto compilando il mod. C deve scegliere quale attribuzione dare al suo servizio.

- \* Può scegliere che tutti i 6 mesi siano valutati per la classe di concorso A050 (pertanto 4 mesi avranno la valutazione per intero in quanto specifici nella classe, mentre 2 ridotti alla metà in quanto non specifici e inerenti alla classe A043).
- \* Egli però può scegliere di confermare l'attribuzione di 4 mesi per la A050 (servizio specifico) e 2 per la A043 (servizio specifico), nel qual caso nella classe A050 avrà 8 punti e nella classe A043 4 punti. Pertanto non presenta alcuna integrazione.
- \* Può scegliere di attribuire i servizi tutti nella A043, nel qual caso i 4 mesi della classe di concorso A050 saranno valutati la metà.
- \* Il modello B allegato alla circolare del 3.6.04 serve per l'integrazione del candidato che voglia la valutazione del servizio non specifico (valido la metà) sempre nell'ambito dei 6 mesi.
- \* Il modello C serve qualora nell'anno il candidato abbia superato il periodo massimo di 6 mesi in più graduatorie e deve quindi rientrare nel limite, scegliendo quale servizio vuole far valere.
- \* I suddetti servizi in più classi di concorso o posti di insegnamento devono essere non contemporanei, se invece sono contemporanei, valgono le norme già previste con il D.D.G. 21.4.04 sulla scelta da parte del candidato del servizio sul quale attribuire il punteggio nell'anno scolastico, scelta già espressa con la domanda presentata il 21.5.04.
- \* Il candidato che ha svolto servizio in un anno per una sola classe di concorso o un solo posto di insegnamento (per posto si intende il servizio di scuola dell'infanzia e primaria e personale educativo) non ha problemi e non deve integrare nulla, a meno che non scelga di far valere tale servizio come non specifico su altra classe di concorso per cui è inserito nella corrispondente graduatoria permanente, perdendolo però come servizio specifico nella classe di concorso precedente.
- \* Le predette integrazioni valgono solo per la III fascia e non per la I e II fascia delle graduatorie permanenti per le quali rimangono le vecchie regole.
- \* Il servizio in altra classe di concorso o posto di insegnamento che si può far valere per metà del punteggio è quello prestato sia con il titolo di abilitazione che con il semplice titolo di studio che dà accesso alla graduatoria (laurea o diploma).
- \* Il servizio non specifico può riferirsi ad altra graduatoria o anche ad altro ordine di scuola es.: scuola primaria, dell'infanzia, secondaria, personale educativo nell'ambito della scuola secondaria e viceversa.